

CONVENZIONE AGENZIA DI AMBITO PARMA (ATO 2) / GESTORE MONTAGNA 2000 S.p.A.

In questo giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 2007, in Parma, Piazzale Barezzi N°3, sede dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (ATO n. 2)

TRA

L'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (C.F. 92114950345), rappresentata dal Direttore dott. Silvano Attolini, nato a Parma il 24.gennaio 1948, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Agenzia, che interviene ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della stessa Agenzia ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 16.12.2004:

E

La Società Montagna 2000 S.p.A., con sede legale in Via Filippo Corridoni 7 (p. IVA 01887790341) iscritta nel registro delle imprese di Parma al n. 25033, rappresentata dal Presidente sig. Giancarlo Ferrari., nato a Solignano (PR), il 24.3.1936, domiciliato per la carica, presso la sede della società, che interviene munito dei necessari poteri.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Indice degli articoli

Disposizioni preliminari

- Art.1 – Oggetto della Convenzione
- Art.2 - Attuazione del servizio idrico integrato a mezzo di Società Operative Territoriali
- Art.3 – Durata dell'affidamento

Capo I – Servizio Idrico Integrato

- Art.4 – Parametri di gestione del S.I.I.– Piano d'ambito transitorio
- Art.5 - Tariffa del servizio
- Art.6 – Dotazione del gestore del S.I.I.
- Art.7 – Piano d'Ambito per la gestione del S.I.I.
- Art.8 – Disposizioni applicabili

Capo II – Disposizioni generali

- Art.9 – Oggetto dell'affidamento
- Art.10 – Attività ulteriori rispetto al S.I.I.
- Art.11 – Obblighi del gestore
- Art.12 – Responsabilità del gestore
- Art.13 – Revisione territoriale del servizio
- Art.14 – Gestioni esistenti

Capo III – Utilizzo di opere e impianti

- Art.15 – Gestione delle dotazioni patrimoniali
- Art.16 – Consegna delle opere
- Art.17 – Canone di concessione

Capo IV – Finanziamento

- Art.18 - Piano d'Ambito e tariffa
- Art. 19 – Tariffa del servizio
- Art.20– Indicatori e progetti d'intervento
- Art.21 - Indicatori e livelli di qualità del servizio
- Art.22 - Revisione tariffaria
- Art.23 – Varianti al programma degli interventi

Capo V – Controllo

- Art.24 – Controllo da parte dell'Agenzia
- Art.25 – Comunicazione dati sul servizio
- Art.26 – Carta del servizio



- Art.27 – Manuale della sicurezza
- Art.28 – Manuale della qualità
- Art.29 – Piano d'emergenza
- Art.30 – Piano di ricerca e riduzione delle perdite
- Art.31 – Piano di gestione delle interruzioni di servizio
- Art.32 – Regolamenti di servizio
- Art.33 – Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

Capo VI – Regime fiscale

- Art.34 – Imposte, tasse, canoni

Capo VII – Esecuzione e termine della convenzione

- Art.35 – Divieto di subconcessione
- Art.36 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Capo VIII – Garanzie, sanzioni e contenzioso

- Art.37 – Cauzione e sanzioni pecuniarie
- Art.38 – Penali
- Art.39 – Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
- Art.40 – Risoluzione del contratto
- Art.41 – Elezione di domicilio
- Art.42 – Clausola compromissoria

Allegati:

- A) Territorio
- B) Piano d'Ambito Transitorio
- C) Elenco Beni (da completare)
- D) (Elenco impianti di depurazione che effettuano trattamento rifiuti liquidi)
- E) Disciplinare Tecnico
- F) Carta del Servizio
- G) Oneri accessori
- H) regolamento

Disposizioni preliminari

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1° c. - Con la presente convenzione, in esecuzione della deliberazione assembleare n. 6 del 29/11/2007., l' Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, di seguito denominata Agenzia, affida a Montagna 2000 S.p.A. di seguito denominato Gestore, che accetta, la gestione in regime di concessione del servizio idrico integrato, in tutto il territorio di competenza, individuato in allegato a questa convenzione alla lettera "A", ai sensi e per gli effetti dell' art. 150 del D.Lgs. 152/2006. .

Articolo 2 – Attuazione del servizio idrico integrato a mezzo di Società Operative Territoriali.

1° c. - Il gestore potrà attuare il S.I.I. a mezzo di società operative territoriali alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 14, c. 2-bis della L.R. 25/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 - Durata dell'affidamento

1° c. - La presente convenzione scade alla data del 30-06-2025, salvo eventuali integrazioni previste dalla legge. La convenzione non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza.

2° c. - Almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione l'Agenzia avvierà le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Capo I -

Servizio Idrico Integrato

Articolo 4 - Parametri di gestione del S.I.I. - Piano d'ambito

1° c. Sino all'adozione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99,-il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito Piano di ambito (transitorio), approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 20.03.2004, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

Articolo 5 – Tariffa del servizio

1° c - La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

2° c. - La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale N° 49 del 13 marzo 2006.

3° c. - I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 22 e 23.

4° c. - La tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito all'art 2 dal Decreto del Presidente della Giunta regionale N° 49 del 13 marzo 2006;

5 c. - In aggiunta a quanto previsto al precedente comma, la tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato d'inflazione stabilito nel DPEF nel relativo anno.

6 ° c La tariffa di vendita dell'acqua all'ingrosso sarà proposta da Montagna 2000 S.p.A e comunicata ad ATO e sarà unica per tutti i distributori autorizzati da ATO .

Art. 6 – Dotazione del gestore del S.I.I.

1° c. - Il gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà nonché di quelli, di proprietà dei Comuni o delle Società delle reti, ad esso assegnati in concessione dai Comuni proprietari oppure dalla Società delle reti o dall'Agenzia ai sensi di legge Tali beni sono specificati nell'elenco allegato alla presente convenzione alla lett. " C".

Potranno eventualmente allegarsi le risultanze del libro cespiti; per quanto attiene ai beni dei comuni, se non esiste un inventario preciso, si dovrà procedere con l'indicazione sulla base delle risultanze che constano alla società, eventualmente impegnandosi ad avviare le operazioni di inventario da allegare successivamente ad integrazione delle prime indicazioni sommarie"

Art. 7 – Piano d'Ambito per la gestione del S.I.I.

1° c. - Entro sei mesi dalla revisione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99 la presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3°, della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, alle previsioni del Piano di ambito medesimo, conformemente al piano regionale di tutela, uso e risanamento e sulla base della ricognizione delle opere esistenti.

Art. 8 – Disposizioni applicabili

1° c. - Gli obblighi a carico del Gestore sono previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003,

Capo II – Disposizioni generali

Art. 9 – Oggetto dell'affidamento

1° c. - Costituisce oggetto di affidamento il servizio idrico integrato, inteso come insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, da svolgersi nei Comuni di cui all'allegato A).

2° c. - Nel territorio dei suddetti Comuni il servizio viene affidato in concessione ed in via esclusiva al Gestore.

3° c. - Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all' art. 14, comma 3° della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 14, c. 3° della L.R. n. 1/2003..

4° c. - Il Gestore si obbliga a gestire il servizio idrico integrato con le modalità disciplinate dalla presente convenzione. Il Gestore espleterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 19.

Art. 10 – Attività ulteriori rispetto al S.I.I.

1° c.- Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi al servizio idrico integrato, dovrà richiedere preventiva autorizzazione all'Agenzia, fatte salve le eventuali competenze di altra autorità ai sensi di legge.

2° c.-L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del servizio idrico integrato autorizza il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.

3° c.-La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività tra Agenzia e Gestore.



4° c.-L'Agenzia destina di norma quota dei proventi (massimo il 10 % dei proventi detratti i costi gestionali sostenuti dal gestore) derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza o per investimenti.

5° c.-L'Agenzia riconosce il valore economico/sociale del sistema di filiera agroindustriale presente nel territorio dell'Ambito e concorre a tutelare il complesso di valori delle produzioni tipiche parmensi mediante una convenzione, da stipularsi ai sensi dei precedenti commi, al termine di un percorso che veda coinvolti i comuni interessati, i produttori e le loro associazioni e lo stesso Gestore. Detta convenzione dovrà mirare a:

- a) garantire il rispetto delle norme che presidono al servizio idrico integrato;
- b) ridurre la duplicazione di impianti (e quindi l'impatto ambientale connesso) attraverso l'ottimizzazione e sfruttamento razionale delle potenzialità degli impianti esistenti;
- c) attenuare una componente dei costi gravanti sulle produzioni tipiche, a beneficio della competitività;
- d) destinare le entrate dell'Agenzia, oltre che al contenimento delle tariffe praticate all'utenza, a specifici miglioramenti di reti, impianti e servizi del servizio idrico integrato nei comuni coinvolti.

6° c.- L'Agenzia prende atto che attualmente gli impianti di depurazione di cui all'elenco allegato alla lettera "D" sono utilizzati dal Gestore per il trattamento dei rifiuti liquidi, così come previsto art 110 del D.Lgs. N°152/ 2006 , autorizzando contestualmente il Gestore a proseguire tale attività.

7° c.- I relativi proventi saranno utilizzati dal gestore per la parziale copertura dei costi del servizio idrico integrato e saranno evidenziati a bilancio.

Art. 11 – Obblighi del gestore

1° c. - Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, dal Disciplinare che ne costituisce parte integrante (All. "E") e dagli allegati richiamati, secondo il Piano di investimenti da definire ed i tempi di adeguamento ivi previsti.

2° c. - Nel caso di affidamento di una pluralità di servizi (servizi connessi) e nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati.

3° c. - Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

4° c. - Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di Società Cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 12 – Responsabilità del gestore

1° c. - Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è unico responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

2° c. - Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti da comprendere nella tariffa secondo quanto previsto nel programma degli investimenti allegato.

3° c.- Nell'ipotesi di cui al precedente art. 2, il Gestore si impegna altresì a garantire lo svolgimento del ciclo idrico integrato da parte delle Società Operative Territoriali secondo le condizioni previste nella presente convenzione. Il Gestore terrà sollevata e indenne l'Agenzia da qualsiasi responsabilità causata dalle predette Società Operative Territoriali. ATO e gestore in caso di sostanziali modifiche del servizio e dei relativi costi gestionali, si impegnano a rivedere la presente convenzione .

Art. 13 – Revisione territoriale del servizio

1° c. - L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 9, riportato nell'allegato alla presente Convenzione alla lett. "A".

2° c. - L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 2, comma 5 della L.R. n. 1/2003 previo accordo con il gestore, avrà facoltà di escludere successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1 della presente convenzione ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.

3° c. - Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con il Gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio idrico integrato relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale della tariffa.

Art. 14 – Gestioni esistenti

1° c. - Il Gestore prende atto che l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti gestori: ENIA S.p.A., San Donnino Multiservizi srl, Salso Servizi S.p.A. e Ascaa Spa.

2° c. - L' Agenzia adotta misure di coordinamento dell'attività, della organizzazione e di integrazione dei compiti di gestione del servizio tra la pluralità dei soggetti gestori.

3° c. - L' Agenzia individua, tra i diversi gestori salvaguardati presenti nell' Ambito, un Gestore come coordinatore del servizio e ne dà comunicazione a tutti i gestori.

4° c. - A tale soggetto sono attribuite le seguenti funzioni :

- raccordo tra Agenzia e Gestori;
- coordinamento tra i gestori dell' Ambito di iniziative finalizzate alla realizzazione sinergica di risultati.

5° c. - Il Gestore si impegna, se non coordinatore, ad accettare il coordinamento di cui ai commi precedenti.

Capo III – Utilizzo di opere e impianti

Art. 15 – Gestione delle dotazioni patrimoniali

1° c. - La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non può essere disgiunta da quella di erogazione dello stesso.

2° c. - Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio idrico integrato, identificati secondo quanto disposto al precedente articolo 6, sono posti a disposizione del gestore.

Art. 16 – Consegna delle opere

1° c. - Il Gestore, ai fini dell'esercizio del S.I.I., utilizza i beni descritti nell'elenco di cui all'Allegato "C".

2° c. - Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali o dalle Società delle reti, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.

Art. 17 – Canone di concessione

1° c. - Per i beni strumentali affidati al Gestore in concessione ai sensi (così come risultanti dall'elenco allegato), nonché per le concessioni di derivazione e per le spese di funzionamento dell'Agenzia, questi è tenuto a versare annualmente all'Agenzia una somma commisurata ad € 2,00 oltre IVA per abitante residente servito, come da indicazioni contenute nelle linee guida regionali. Tutti i patti pregressi tra Comuni e Gestore mantengono invariata la loro efficacia e gli oneri sono ricompresi nella tariffa. Il Gestore trasferisce al Comune le rate dei mutui in essere attualmente presenti in tariffa a quota del 20% e quelli pregressi esclusi dal computo tariffario se previsti nel piano tariffario allegato alla presente.

2° c. - Detto onere dovrà essere considerato fra i costi da ricoprire con i proventi tariffari.

3° c. - L'Agenzia, trattenuti che siano le somme ritenute necessarie al proprio funzionamento, sulla base delle quote di partecipazione dei Comuni, trasferirà gli eventuali introiti ai titolari dei beni concessi al Gestore.

Capo IV - Finanziamento

Art. 18 - Piano d'ambito e tariffa

1° c. - Il Gestore accetta fin d'ora il Programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario che saranno contenuti nel Piano di Ambito, nonché i relativi obblighi in materia di investimenti, di qualità del servizio e di tariffe.

2° c. - Le risorse finanziarie sono reperite attraverso:

- la tariffa;
- il finanziamento diretto degli Enti Locali costituenti l'Agenzia;
- qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'assemblea dell'Agenzia

Art. 19 - Tariffa del servizio

1° c. - La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore. la tariffa sarà determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, ed ai sensi del metodo previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale N° 49 del 13 marzo 2006.

2° c. - I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e la stessa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori, relativi agli allacciamenti, alla posa dei contatori e le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 della presente convenzione.

3° c. - La tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

Art. 20 – Indicatori e progetti d'intervento

1° c. - Il Disciplinare Tecnico descrive i progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.



2° c. - Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi prescritti dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di intervento nello stesso Disciplinare indicati; tale Disciplinare contempla altresì le sanzioni nel caso di inosservanza da parte del Gestore.

Art. 21 – Indicatori e livelli di qualità del servizio

1° c. - Il Disciplinare Tecnico stabilisce i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi, i relativi tempi e modalità per il loro raggiungimento da parte del Gestore, nonché le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Art. 22 – Revisione tariffaria

1° c. - Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale N° 49 del 13 marzo 2006.

2° c. - A seguito dell'approvazione del Piano d'Ambito, l'Agenzia opera annualmente una verifica prendendo in esame:

- l'andamento dei costi operativi totali;
- la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
- il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti;
- i volumi di servizio effettivamente erogati

3° c. - Sulla base dei risultati della verifica, l'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe le variazioni necessarie, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale N°49 del 13 marzo 2006.

Art. 23 – Varianti al programma degli interventi

1° c. - L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2° c. - L'eventuale mancato accordo determinerà la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.

3° c. - Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalla Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.

4° c. - Il Gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

5° c. - Il Gestore può presentare alla Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

6° c. - Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

7° c. - Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Agenzia.

8° c. - Nel caso in cui la Agenzia accetti la proposta di variante, ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. L'eventuale controversia sulla materia è devoluta al collegio arbitrale.

Capo V - Controllo

Art. 24 - Controllo da parte dell'Agenzia

1° c. - L'Agenzia esercita il controllo sul servizio e sull'attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito
- verificare la conformità al piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto dall'art. 113, comma 1, lett. b) della L.R. n. 3/1999

- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito.

2° c. - Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

3° c. - Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile eventualmente impartite dalla Agenzia e secondo quanto indicato nel Disciplinare tecnico.

4° c. - Il Gestore si impegna, senza costi a proprio carico, a sottoporre la propria attività a supervisione tecnica periodica su richiesta dell'Agenzia, da effettuarsi da parte di professionisti esterni individuati concordemente fra Agenzia e Gestore.

5° c impartite.

7° c. - La supervisione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d'ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

6° c. - Tutte le verifiche suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente - Il Gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno e necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 gg. salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 25 – Comunicazione dati sul servizio

1° c. - Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del Piano di investimenti nei tempi e con le modalità richiesti dall'Agenzia stessa, nonché adempiere a quanto indicato dal Disciplinare Tecnico allegato.

2° c. - Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 38 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 40 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 26 – Carta del servizio

1° c.- La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio allegata alla presente Convenzione (All."F"), redatta secondo gli schemi di riferimento elaborati dall'Agenzia di ambito con la partecipazione del Comitato Consultivo Utenti, in quanto costituito ed operativo e in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.

2° c. - Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità.

3° c. - Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

4° c. - Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito ed il Gestore.

5° c. - La Carta dei Servizi contiene anche le modalità per la gestione delle interruzioni di servizio.

Art. 27 – Manuale della sicurezza

1° c. - Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori; detto Manuale, nonché tutte le altre misure di prevenzione e protezione, sono assunti in perfetta ottemperanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla legge.

Art. 28 – Manuale della qualità

1° c. - Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della qualità redatto in conformità alle linee guida elaborate dall'Agenzia.



